Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 12 ottobre 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1961.

Classificazione tra le provinciali di diciotto strade in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960, n. 44112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1960, numero 189, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dello art. 16 della suddetta legge dall'Amministrazione provinciale di Verona e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali

2) sono state classificate provinciali quelle che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade di cui all'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 20 luglio 1960, n. 44112;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI VERONA

Elenco delle strade provincializzate

1) Vigasio - Trevenzuolo - Roncolevà per Castelbelforte;
2) Strada statale n. 11 - Monteforte - San Giovanni Ilarione - Vestenanuova - Bolca per Crespadoro;
3) Valeggio - Quaderni - Mozzecane;
4) Valeggio - Villafranca;
5) Strada statale n. 11 - Illasi - Tregnago - Badia Calavena - Selva - Giazza;
6) Bussolengo - Sommacampagna - Villafranca;
7) Sommacampagna - S. Lucia di Verona;
8) Villafranca - Povegliano - Isolalta - Vigasio - Isola della Scala;
9) Erbè - Torre di Isola della Scala;
10) Erbè - Sorgà per Casteldario;
11) Sanguinetto - Pistore - Crocettà - Corezzo;
12) Bovolone - Bonavicina - S. Pietro di Morubio;
13) Pozzo S. Giovanni Lupatoto - Vallese - Oppeano - Isola Rizza - Roverchiara - Angiari - Legnago;
14) La Pila di Legnago - Vangadizza - Bussè;
15) S. Giovanni Lupatoto - Zevio;
16) Zevio - Vago;
17) Strà di Caldiero - Belfiore - S. Bonifacio;
18) Legnago - Terrazzo - Begosso per Castelbaldo.

(5946)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1961.

Classificazione tra le provinciali di tredici strade in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Rovigo ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Viste le delibere 22 settembre 1958, n. 149 e 18 giugno 1960, n. 142 del Consiglio provinciale di Rovigo;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato sui Fogli annunzi legali della prefettura di Rovigo in data 27 ottobre 1958, n. 30 e 18 luglio 1960, n. 5;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Viste le delibere in data 24 gennaio 1959, n. 20 e 3 settembre 1960, n. 211, relative alle opposizioni presentate;

Ritenuto che le suddette delibere sono state approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente in data 13 luglio 1959, n. 37800; 13 luglio 1959, n. 18197; 18 agosto 1960, n. 2399; 21 novembre 1960, n. 2479

Visti i voti in data 15 dicembre 1959, n. 2028, 17 aprile 1961, n. 794, 24 luglio 1961, n. 1207 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b)* che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958 n. 126 è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b)* indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto sono classificate provinciali, ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI ROVIGO

Elenco delle strade provincializzate

Lendinara-Occhiobello: dalla località Melona di Lendinara per Villanova del Ghebbo-Fratta-Polesine-Paolino-Pincara-Fiesso Umbertiano, all'abitato di Occhiobello presso le scuole comunali.

Crocetta-Stienta: dall'innesto con la provinciale Badia-Salara nell'abitato di Crocetta, per Canda-Bagnolo di Po-Runzi alla piazza di Stienta

Rovigo-Paviole: dal piede della rampa destra di accesso al ponte sull'Adigetto in località Pestrina di Rovigo per Grignano-Villamarzana-Passo di Villamarzana Frassinelle Canaro all'innesto sulla Strada statale n. 16 a Paviole di Canaro.

Villadose-Canalnovo: dalla località scuole di Villadose per Lama Polesine-Selva di Gavello-Gavello, all'innesto sulla provinciale Eridania Orientale nei pressi dell'abitato di Canalnovo.

Calto-Sariano: dalla Chiesa di Calto per Ceneselli-Magarino Sariano, all'innesto sulla provinciale Badia-Trecenta-Salara nei pressi dell'abitato di Sariano.

Bosaro-Guarda Veneta: dalla Strada statale n. 16 nei pressi del ponte sul Canalbianco a Bosaro per Bosaro-Bosco-Quadrivio Pontecchio all'innesto con la provinciale Eridania orientale nei pressi dell'abitato di Guarda Veneta.

Lendinara-S. Bellino: dall'abitato di Lendinara nei pressi del passaggio a livello della Ferrovia-Verona-Chioggia, per Tre Ponti all'innesto sulla strada Canda-S. Bellino presso S. Bellino.

Frassinelle-Arquà Polesine: dalla provinciale Villamarzana-Paviole presso la piazza municipale di Frassinelle, per Ponte Toreselle all'innesto sulla strada Arquà in località Chiaviche S. Marco di Arquà Polesine.

Rovigo (Strada statale n. 16) - Nogare: dall'innesto nella Strada statale n. 16 in località Valmolin di Arquà Polesine-Villamarzana-Fratta Polesine S. Bellino-Castelguglielmo-Canda-Trecenta-Baruchella, al confine con la provincia di Verona in località Nogare di Castagnaro.

Ariano Polesine-Piano di Rivà: dalle scuole comunali all'abitato di Ariano Polesine per le località Fontana e Ariolo all'innesto sulla provinciale Taglio di Po-Rivà d'Ariano (Vecchia Romea) in località Piano di Rivà.

Pettorazza Grimani-Ponte Passetto: dalla località scuole di Pettorazza Grimani per Botti Barbarighe all'innesto con la provinciale Adria-Cavarzere al ponte Passetto sull'Adigetto.

Castelnuovo Bariano-Torretta: dall'innesto con la provinciale Alto Polesana in località Colombano di Castelnuovo Bariano per Torricella ad Osteria al ponte sul fiume Tartaro in località Torretta in confine con la provincia di Verona.

Villanova del Ghebbo-Barbona: dall'innesto con la provinciale Lendinara Occhiobello nei pressi dell'abitato di Villanova del Ghebbo, per Bornio, Lusia al ponte sull'Adige fra Lusia e Barbona in confine con la provincia di Padova

(5945)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla « Società Cattolica di Assicurazioni », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Società Cattolica di Assicurazioni », con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1943, pre-

sentata dalla « Società Cattolica di Assicurazioni », con sede in Verona:

Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio dell'assicurazione e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 2 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6387)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la località Castello e l'abitato comunale, sita nell'ambito del comune di Noli (Savona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 gennaio 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la località Castello e l'abitato comunale, sita nell'ambito del comune di Noli (Savona);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Noli;

Vista l'opposizione prodotta contro la suddetta proposta di vincolo dal sig. Pastorino Eugenio;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con il nucleo dell'antico abitato e con la zona « S. Michele » col soprastante Castello, un caratteristico complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale e forma altresì un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona comprendente la località Castello e l'abitato comunale, sita nel teritorio del comune di Noli (Savona), così delimitata: est, dalla Porta del Sino segue la strada comunale del cimitero, la linea coincidente del la o est del cimitero, e di qui si congiunge con una linea ideale posta a 100 metri circa più a valle della strada vicinale Chiappella e precisamente con il confine a valle dei mappali: 495, 494, 434, 462, 461, 460, 450, 343, 314, 273, 270, 275, 254, 241, 245, 228, 202; a nord, segue la strada vicinale Chiappella a partire dal confine del mappale 202 e fino all'incrocio con la strada Cian de Crava; segue quest'ultima strada al confine catastale dei fogli 11 e 12 del comune di Noli, segue breve tratto di detto confine fino alla strada vicinale di S. Leo Zuglieno; segue detta strada fino all'incontro del rio Zuglieno, segue il corso di detto rio fino allo incontro con il torrente Noli; ad ovest, dall'incrocio del rio Zuglieno col torrente Noli, prosegue lungo il percorso di quest'ultimo, fino alla ferrovia, segue un tratto della ferrovia, fino all'incrocio con la strada vicinale Piniera San Michele, segue il percorso di detta strada fino all'incrocio con il confine sud del mappale 208, segue il percorso della strada vicinale di San Lazzaro, fino all'incrocio con la strada di San Bernardino; a sud, segue la strada di San Bernardino, fino all'incrocio col rio San Michele Mazeno, segue il percorso di detto rio, fino all'incrocio con la statale Aurelia, segue il percorso della stessa fino alla Porta del Sino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Noli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto del verbale n. 32

Il giorno ventisette gennaio 1960 alle ore 15.30 in Savona nei locali dell'Ente provinciale del turismo in via Vegerio si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) NOLI - Località « Castello » e abitato del comune di Noli - Vincolo.

(*Omissis*)

Il presidente avv. Barile, mette quindi in discussione il 2° punto dell'ordine del giorno, avente per oggetto il vincolo della località « Castello e abitato » del comune di Noli.

Il prof. Dillon rende noto ai convenuti, la comunicazione del Ministero della pubblica istruzione (fatta in data 15 dicembre 1959, con nota n. 9686 di prot.) riferendosi anche alla precedente ministeriale n. 1329 del 16 settembre 1957, inerente alle osservazioni del Ministero della marina mercantile al quale il Ministero della pubblica istruzione aveva inviato lo schema di decreto relativo al vincolo panoramico per la controfirma di rito.

La Commissione, preso atto delle comunicazioni del professor Dillon, pur non approvando la tesi del Ministero della marina mercantile, al fine di non procrastinare ulteriormente l'approvazione del vincolo di cui sopra, in corso di esame presso il Ministero della pubblica istruzione decide di stralciare dalla zona proposta il viale Ferrari di proprietà del Demanio marittimo.

A richiesta del prof. Dillon viene convenuto all'unanimità da tutti i componenti la Commissione di stendere il vincolo anche alla zona « S. Michele » (Noli).

Qui appresso si riportano le coerenze:

Est: dalla Porta di Sino segue la strada comunale del cimitero, la linea coincidente dal lato est del cimitero, e di qui si congiunge con una linea ideale posta a 100 metri circa più a valle della strada vicinale Chiappella e precisamente con il confine a valle dei mappali: 495, 494, 434, 462, 461, 460, 450, 343, 314, 273, 270, 275, 254, 241, 245, 228, 202.

Nord: segue la strada vicinale Chiappella a partire dal confine del mappale 202, e fino all'incrocio con la strada Cian de Crava; segue quest'ultima strada al confine catastale dei fogli 11 e 12 del comune di Noli, segue breve tratto di detto confine fino alla strada vicinale di S. Leo Zuglieno; segue detta strada fino all'incontro del rio Zuglieno, segue il corso di detto rio, fino all'incontro con il torrente Noli.

Ovest: dall'incrocio del rio Zuglieno col torrente Noli, prosegue lungo il percorso di quest'ultimo, fino alla ferrovia, segue un tratto della ferrovia, fino all'incrocio con la strada vicinale Piniera S. Michele, segue il percorso di detta strada fino all'incrocio con il confine sud del mappale 208, segue il percorso della strada vicinale di S. Lazzaro, fino all'incrocio con la strada di S. Bernardino.

Sud: segue la strada di S. Bernardino, fino all'incrocio col rio San Michele Mazeno, segue il percorso di detto rio, fino all incrocio con la strada Aurelia, segue il percorso della stessa fino alla Porta del Sino.

Motivazione:

Il vincolo viene applicato ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939 n. 1497. « Il nucleo dello antico abitato, del sovrastante Castello della zona « S. Michele », costituiscono un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico-tradizionale, nonchè storico-monumentale e paesistico, formando un quadro di bellezza panoramica vario, multiforme e di pieno godimento pubblico ».

(*Omissis*).

Il Presidente: avv. C. BARILE

Il Segretario: ing. D. D'AMBROSIO

(6424)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 169;

Vista la domanda dell'Istituto Italiano di Previdenza, con sede in Milano, inteso ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, complementare di assicurazioni miste e combinate;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, complementare di assicurazioni miste e combinate, presentata dall'Istituto Italiano di Previdenza, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 2 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6386)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona ad ovest della strada Cavaion-Albarè, sita nell'ambito del comune di Affi (Verona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 novembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona ad ovest della strada Cavaion-Albarè, sita nell'ambito del comune di Affi (Verona);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Affi;

Vista l'opposizione prodotta contro la suddetta proposta di vincolo del comune di Affi;

Considerato che il vincolo non comporta restrizioni alle colture agricole e non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con le sue ville patrizie circondate da fiorenti parchi e con sue zone boscose, un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale per la spontanea fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Affi (Verona), comprendente tutta la parte ad ovest della strada Cavaion-Albarè fino al termine del territorio comunale e a nord est della strada S. Pieretto-Molle con Casalmenini, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Affi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 30 novembre 1957

Alle ore 9,30 del giorno 30 novembre 1957, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*.

AFFI - Vincolo paesistico.

Il territorio del comune di Affi si sviluppa nella zona prealpica montebaldina e comprende nella parte terminale a nord-ovest il monte Moscal, con la località Incaffi, grato rifugio di Girolamo Fracastoro.

Il clima pedemontano, l'ubertosità della terra, il verde delle zone boscose cui fanno da sfondo le rocce brune dei vicini monte costituiscono elementi di singolare bellezza panoramica, ville patrizie con i loro parchi, impreziosiscono questa zona di particolare importanza.

La Commissione, al fine di preservare il territorio comunale di Affi da possibili deturpazioni, decide all'unanimità di porre il vincolo panoramico, ai sensi dell'art. 1, comma terzo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quarto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357. Detto vincolo comprende tutta la parte a ovest della strada Cavaion-Albare fino al termine del territorio comunale e a nord-est della strada S. Pieretto-Molle con Casalmenini, per la spontanea fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

Il Presidente: co. ing. G. B. RIZZARDI

Il Segretario: Pierluigi POLFRANCESCHI

(6423)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1961.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della « Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni », con sede in Roma, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La « Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni », con sede in Roma, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi.

1) Per tutte le forme di assicurazioni a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite s. a., meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta, ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 7 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6428)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 6 settembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Camillo Angelini Rota, Console onorario di Costa Rica a Napoli, con giurisdizione sulla provincia di Napoli.

(6389)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961 registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 53, l'Amministrazione comunale di Gambassi (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(6397)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 73, l'Amministrazione comunale di Carmignano (Firenze), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6405)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 63, l'Amministrazione comunale di Falerone (Ascol Piceno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.500 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6406)

Autorizzazione al comune di Francavilla D'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 66, l'Amministrazione comunale di Francavilla D'Ete (A. Piceno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6407)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 65, l'Amministrazione comunale di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6408)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961. registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 64, l'Amministrazione comunale di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6409)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 188, l'Amministrazione comunale di Pomarico (Matera), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6410)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 57, l'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6414)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 192, l'Amministrazione comunale di Armento (Potenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 500 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6411)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 161, l'Amministrazione comunale di Frontino (Pesaro Urbino), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.398.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6412)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 191, l'Amministrazione comunale di Salandra (Matera), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6413)

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 59, l'Amministrazione comunale di Grottazzolina (Ascoli Piceno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6415)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 56, l'Amministrazione comunale di Chitignano (Arezzo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6416)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 164, l'Amministrazione comunale di Sassocorvaro (Pesaro e Urbino), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6417)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 163, l'Amministrazione comunale di Carpegna (Pesaro e Urbino), viene autorizzata da assumere un mutuo di lire 5.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961; e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6418)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 190, l'Amministrazione comunale di Ferrandina (Matera), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6419)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 162, l'Amministrazione comunale di Auditore (Pesaro Urbino), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6420)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	—	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602,30	602,25	602,50	602,30	601 —	—	602,27	602,30	602,30	602,30
Fr. Sv.	143,52	143,48	143,48	143,47	143,50	—	143,495	143,50	143,52	143,50
Kr. D.	90,15	90,145	90,16	90,14	90,10	—	90,13	90,15	90,14	90,10
Kr. N.	87,27	87,27	87,27	87,26	87,30	—	87,26	87,25	87,27	87,25
Kr. Sv.	120,18	120,20	120,19	120,20	120,12	—	120,19	120,15	120,18	120,20
Fol.	172,09	172,08	172,20	172,22	172,10	—	172,19	172,10	172,09	172,08
Fr. B.	12,45	12,465	12,465	12,47	12,4675	—	12,4675	12,46	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,30	126,26	126,275	126,27	126,29	—	126,245	126,25	126,29	126,25
Lst.	1747,12	1747,25	1747,20	1747,35	1746,75	—	1747,25	1747,05	1747,12	1747,15
Dm. occ.	155,35	155,37	155,38	155,3475	155,35	—	155,335	155,40	155,36	155,35
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,035	24 —	—	24,03	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,77	21,76	21,75	21,77	21,70	—	21,77	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli dell'11 ottobre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	82,55
Id. 3,50 % 1902	82,90
Id. 5 % 1935	105,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % 1936	102,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,975
Id 5 % (» 1° aprile 1969)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	602,285
1 Franco svizzero	143,482
1 Corona danese	90,135
1 Corona norvegese	87,26
1 Corona svedese	120,195
1 Fiorino olandese	172,205
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,257
1 Lira sterlina	1747,30
1 Marco germanico	155,341
1 Scellino austriaco	24,032
1 Escudo Port.	21,77

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Redimibile 3,50 % (1934)	391243	Continanza Elena Donata di Giuseppe, minore emancipata, sotto la curatela del marito Mastropietro Vincenzo, dom. a Carbone (Potenza)	213,50
Rendita 5 % (1935)	216835 (nuda proprietà)	Lorano Fausto fu Cristoforo, minore sotto la patria potestà della madre Rolotto Caterina ved. Lorano, dom. a Casalgrasso (Cuneo), l'usufrutto spetta a Rolotto Caterina di Bartolomeo ved. Lorano ecc.	405 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 4 ottobre 1961

Il direttore generale: GRECO

(6391)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della grande bonificazione ferrarese, con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11699 in data 5 ottobre 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della grande bonificazione ferrarese, con sede in Ferrara, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 30 novembre 1959.

(6430)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica al « Regolamento sul servizio delle obbligazioni in valuta legale »

A seguito di deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in data 19 settembre 1961, il 1° comma dell'art. 1 del « Regolamento sul servizio delle obbligazioni in valuta legale », approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella adunanza del 19 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1941, n. 154 e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma del 4 luglio 1941, n. 53, è modificato come appresso:

« Le obbligazioni, in valuta legale, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità hanno il valore nominale di L. 25.000 ciascuna. Il saggio percentuale d'interesse annuo è determinato per ciascuna emissione dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ».

Il presidente: ODORIZZI

(6443)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 28 della provincia di Bologna, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1906, n. 1027:

1. — Accordo 5 maggio 1959 per le tariffe concordate per i lavoratori che prestano manodopera alle dipendenze del Corpo forestale del Ministero dell'agricoltura per la provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(6346)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 settembre 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Salerno, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 2 dicembre 1947 per la modifica dell'accordo provinciale 31 ottobre 1946 sulle tabelle salariali operai industria cotoniere della provincia di Salerno.

Il Ministro: SULLO

(6379)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 settembre 1961) il Bollettino Nazionale n. 202 contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 7 maggio 1946 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero.

2. — Accordo normativo 14 novembre 1946 per i dirigenti amministrativi di società di navigazione dell'armamento libero.

3. — Accordo 15 novembre 1946 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero.

4. — Accordo 3 dicembre 1946 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero.

5. — Accordo 13 giugno 1947 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero.

6. — Accordo 11 settembre 1947 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero.

7. — Accordo 4 giugno 1948 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero.

8. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1949 per i dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero.

9. — Accordo 22 aprile 1950 per il trattamento economico dei capitani al comando delle società di navigazione dell'armamento libero nelle ricorrenze delle festività nazionali.

10. — Accordo 20 marzo 1951 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero.

11. — Accordo 21 giugno 1951 per la modifica del Contratto collettivo nazionale 20 luglio 1940 per la previdenza dei capitani al comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero.

12. — Accordo 15 settembre 1952 per la elevazione del massimale di previdenza per i dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero.

13. — Accordo 25 ottobre 1954 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero.

14. — Accordo 1° agosto 1956 per il trattamento dei capitani al comando delle navi da carico e da passeggeri della marina libera e per i comandi delle navi delle società di P.I.N.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 settembre 1961) il Bollettino Nazionale n. 204 contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 15 maggio 1945 per l'aggiornamento del limite di retribuzione utile ai fini dell'indennità di licenziamento per i dirigenti di aziende industrali.

2. — Accordo 26 maggio 1946 per la modifica degli articoli 2, 5 e 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 ottobre 1937 per i dirigenti di aziende industriali.

3. — Accordo 29 agosto 1946 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali.

4. — Accordo 19 novembre 1946 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali.

5. — Accordo 24 maggio 1947 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali.

6. — Accordo 6 settembre 1947 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali.

7. — Accordo 16 gennaio 1948 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali.

8. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 dicembre 1948 per i dirigenti di aziende industriali.

9. — Accordo 26 maggio 1950 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali.

10. — Accordo 28 febbraio 1951 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali.

11. — Accordo 31 maggio 1952 per l'elevazione del massimale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

12. — Accordo 30 settembre 1954 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali.

13. — Accordo 14 dicembre 1956 per l'istituzione della assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali.

14. — Accordo 4 dicembre 1957 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali.

15. — Accordo 30 giugno 1959 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali.

16. — Accordo 15 dicembre 1959 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 settembre 1961) il Bollettino Nazionale n. 203 contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto nazionale di lavoro 18 gennaio 1949 per i lavoratori facchini avventizi e giornalieri dipendenti dai Magazzini generali.

2. — Verbale d'accordo 18 dicembre 1950 per l'aggiornamento del contratto nazionale di lavoro per i lavoratori facchini avventizi e giornalieri dipendenti dai Magazzini generali.

Il Ministro: SULLO

(6378)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 settembre 1961) il Bollettino n. 19 della provincia di Imperia contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 30 marzo 1960 per i salariati fissi della provincia di Imperia.

Il Ministro: SULLO

(6431)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 settembre 1961) il Bollettino n. 9 della provincia di Siracusa contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Verbale di ricognizione del 19 dicembre 1959 contenente le norme collettive, integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, valevoli per i lavoratori edili della provincia di Siracusa.

2. — Accordo collettivo di lavoro del 1° aprile 1960 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti valevole per la provincia di Siracusa.

3. — Contratto collettivo di lavoro del 24 maggio 1960 per gli addetti alla trebbiatura meccanica della provincia di Siracusa.

4. — Accordo collettivo del 3 agosto 1960 istitutivo di provvidenze per i lavoratori edili della provincia di Siracusa.

5. — Accordo collettivo 3 agosto 1960 costitutivo dell'Ente scuola edile siracusana », per l'addestramento professionale degli operai edili della provincia di Siracusa con allegato statuto.

Il Ministro: SULLO

(6433)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1080, istitutiva del ruolo degli ufficiali idraulici (carriera di concetto);

Vista la legge 10 luglio 1960, n. 724, concernente la perequazione dei ruoli organici della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di vice ufficiale idraulico in prova nella carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di geometra;
diploma di perito industriale;
diploma di perito agrimensore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi del precedenti comma.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile.

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32. tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli Alto-Atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dai requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a ingegnere superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - Sezione 3ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli alto-atesini i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, op-

pure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, con firma del notaio debitamente legalizzata, su carta da bollo da L. 100, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso.

7) Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal Distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

c) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *s*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del predetto art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori Pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, Sezione 3ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera degli ufficiali idraulici.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 20.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1961
Registro n. 40, foglio n. 174

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita;

geometria elementare piana e solida, con funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole:

3) disegno topografico planimetrico ed altimetrico; disegno di opere d'arte elementari di carattere idraulico; compilazione degli allegati grafici e analitici di un progetto.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie nonchè sulle seguenti altre:

4) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname e murari; requisiti dei materiali da costruzione;

5) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

6) organizzazione del servizio di vigilanza e di guardia lungo i corsi d'acqua classificati di 2ª categoria; provvedimenti immediati da prendersi in caso di dissesti prodotti dalle piene manufatti regolatori di un fiume e di una bonifica;

7) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

8) norme legislative e regolamentari di polizia fluviale e sulle opere idrauliche e di bonifica; leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

9) norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1958, n. 956);

10) nozioni di statistica.

Roma, addì 5 agosto 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6187)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di flauto nel Conservatorio di musica di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 e il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1960, registro n. 61, foglio n. 96 col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di flauto nel Conservatorio di musica di Cagliari (III ruolo - coefficiente 271);

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di flauto nel Conservatorio di musica di Cagliari (III ruolo - coefficiente 271), è così composta:

M° Bruscalupi Virgilio, titolare di flauto nel Conservatorio di musica di Firenze;

M° Rispoli Pasquale, titolare di flauto nel Conservatorio di musica di Venezia;

M° Tassinari Arrigo, già titolare di flauto nel Conservatorio di musica di Roma.

Il dott. Chiatti Giuseppe, direttore di sezione nell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa di funzionamento della Commissione giudicatrice, che si presume di L. 200.000 (duecentomila), graverà sul capitolo 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1961, *registro* 56, *foglio* 146.

(6436)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 luglio 1961, n. 01920, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto, bandito con decreto 14 febbraio 1961, numero 0400;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1961, n. 02746, con il quale il dott. Giovanni Tallone, 14° classificato nella graduatoria degli idonei, è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Borso del Grappa;

Considerato che lo stesso dott. Tallone ha rinunziato alla nomina predetta, così come vi ha preventivamente rinunciato il dott. G. A. Bortoluzzi, 15° classificato, cosicchè la condotta medica unica di Borso del Grappa è tuttora vacante;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria dei concorrenti idonei, nonchè delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Vincitore della condotta medica unica del comune di Borso del Grappa è dichiarato il dott. Pietro Genovese.

L'Amministrazione comunale interessata dovrà provvedere alla nomina del vincitore entro il termine di giorni quindici dalla data di ricevimento del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Treviso, addì 4 ottobre 1961

Il medico provinciale: Camporese

(6439)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7337 in data 15 luglio 1961, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 7338 in data 15 luglio 1961, col quale venivano dichiarati i vincitori dei posti di cui sopra.

Considerato che per effetto di rinuncia da parte del dottor Negri Ugo si è reso disponibile il posto della condotta medica consorziale di Caselle Lurani ed Uniti;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dal concorrente dott. Viganò Sergio, il quale, regolarmente interpellato ai sensi di legge, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Viganò Sergio è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato ed assegnato alla condotta medica consorziale di Caselle Lurani ed Uniti.

Il sindaco del comune di Caselle Lurani è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 25 settembre 1961

p. Il medico provinciale: Bellino

(6368)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2053 del 6 febbraio 1961 con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso a sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958;

Viste le rinunzie pervenute da alcune candidate vincitrici del concorso in parola;

Viste le domande delle candidate che seguono nella graduatoria di merito, con l'indicazione della preferenza espressa in ordine alle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per rinunzia di altre candidate che le precedono in graduatoria e per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Donatelli Raffaela: Ischia;

2) Mallamace Virginia: Serrara Fontana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 25 settembre 1961

Il medico provinciale: Tecce

(6449)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di pari numero del 16 marzo 1961, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1960;

Ritenuto la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale capo;

Muratore prof. Filippo, libero docente in patologia speciale medica e primario medico dell'Ospedale civile di Lecce,

Coppola prof. Luigi, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica e primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale civile di Gallipoli;

Frassanito dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Loperfido dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe della prefettura di Lecce.

La Commissione avrà la sua sede in Lecce ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'Albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

Lecce, addì 3 ottobre 1961

Il medico provinciale: MAGLIARI

(6437)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1271 del 28 aprile 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Enna;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 6 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la designazione del Comune interessato nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Enna;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Bellini dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:

Grassi dott. Giovanni, medico provinciale superiore;

Petragnani prof. dott. Giovanni, direttore dell'Istituto di igiene e batteriologia dell'Università di Catania;

Signorelli prof. dott. Saverio, direttore di patologia medica dell'Università di Catania;

Barbarino dott. Leonardo, ufficiale sanitario titolare di Calascibetta.

Segretario:

Alibrandi dott. Vincenzo, consigliere di prefettura - Enna.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Enna, addì 7 ottobre 1961

Il medico provinciale: GRASSI

(6451)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.